



COMUNE DI BUDRIO

Città Metropolitana di Bologna

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022 - 2024

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente

Dott. Giovanni Battista Furno - Componente

Dott. Cristian Poldi Allai - Componente

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna

Collegio dei Revisori
Verbale n. 21 del 30/12/2021

Oggi 30 dicembre 2021, si è riunito il Collegio dei Revisori in videoconferenza dalle rispettive sedi, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 29 giugno 2021 e così composto:

- Dott.ssa Grazia Zeppa - Presidente, presente
- Dott. Giovanni Battista Furno - Membro, presente
- Dott. Cristian Poldi Allai - Membro, presente

con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta deliberazione di Consiglio comunale n. 2099/2021 *“APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024”*.

Il Collegio sul punto posto all'ordine del giorno, richiamati i controlli e le verifiche svolti anche in forma individuale sulla documentazione ricevuta per posta elettronica il 23/12/2021, al termine dell'istruttoria, esprime i pareri n. 14/2021 (allegato a) e n. 15/2021 (allegato b), da sottoscrivere digitalmente e depositare agli atti dell'Ente, unitamente al presente verbale.

Si termina la riunione, previa stesura e lettura del presente verbale da sottoscrivere digitalmente e conservare agli atti dell'Ente.

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai

Allegato a) al verbale n. 21 del 30/12/2021

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna
Collegio dei Revisori

PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024

PARERE N. 14/2021

Il Collegio, relativamente al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto *“APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022- 2024”*, inserito nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, quale parte integrante dello stesso;

Visti:

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91 del D.Lgs.n.267/2000 *“Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 *“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”*;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 *“Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”*;
- l'art. 3 *“Semplificazione e flessibilità nel turn over”*, comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale stabilisce che il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *“Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;*
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *“in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;*
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Richiamati:

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...);”;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

Considerato che gli enti sono chiamati ad adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative-funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

Visti altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza*

Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del DPCM 17/03/2020);

Rilevato che l’Ente:

- non versa nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all’articolo 242 del D.Lgs. n.267/2000;
- nell’ultimo anno non ha dichiarato eccedenze di personale, né ha collocato in disponibilità propri dipendenti;
- ha approvato il Regolamento sul ciclo della performance;
- è in procinto di aggiornare il piano triennale delle azioni positive e che non procederà nel 2022 a nessuna assunzione in sua mancanza;
- ha rispettato i principi di contenimento della crescita della spesa di personale previsti dall’art. 1, comma 557 della L. 296/2006;
- ha conseguito il saldo positivo di bilancio 2020 e, in base ai dati ad oggi disponibili, presume di rispettare i vincoli di bilancio 2021;
- la spesa complessiva per le assunzioni a tempo determinato non supera la spesa sostenuta per la stessa finalità nell’anno 2009 ai sensi dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010;
- in sede di gestione delle risorse umane, garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto “**APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024**” con la quale viene approvato anche il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, inserito nel Documento Unico di Programmazione quale parte integrante dello stesso;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

Considerato che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal decreto attuativo del 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

Rilevato che:

- il Comune di Budrio si colloca nella fascia demografica di cui alla lett. F (popolazione da 10.000 a 59.999) della tabella 1 del citato decreto, avendo una popolazione residente di riferimento pari a 18.375;
- il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2020) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2018/2019/2020) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2020) si attesta al 20,28% al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 27%, come riportato nella sottostante tabella:

CALCOLO MEDIA ENTRATE	2020	2019	2018
ENTRATE CORRENTI RENDICONTI APPROVATI	14.258.003,76	13.896.820,01	13.236.536,84
ENTRATE DA TARI	2.899.070,86	2.899.070,86	2.984.137,34
TOTALE ENTRATE	17.157.074,62	16.795.890,87	16.220.674,18
ENTRATE UNIONE	112.062,78	135.711,28	476.319,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	17.269.137,40	16.931.602,15	16.696.993,18
CALCOLO VALORE SOGLIA COMUNE DI BUDRIO	2022	2023	2024
TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - ULTIMO RENDICONTO DI GESTIONE APPROVATO (2020)	3.342.190,93	3.342.190,93	3.342.190,93
TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2020 (COMUNE+ UNIONE)	17.269.137,40	17.269.137,40	17.269.137,40
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2019 (COMUNE+ UNIONE)	16.931.602,15	16.931.602,15	16.931.602,15
TOTALE ENTRATE CORENTI ESERCIZIO 2018 (COMUNE+ UNIONE)	16.696.993,18	16.696.993,18	16.696.993,18
TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO	50.897.732,73	50.897.732,73	50.897.732,73
MEDIA ENTRATE CORRENTI	16.965.910,91	16.965.910,91	16.965.910,91
FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2020	489.000,00	489.000,00	489.000,00
MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)	16.476.910,91	16.476.910,91	16.476.910,91
RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)	20,28%	20,28%	20,28%
INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1	F	F	F
VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)	27,00%	27,00%	27,00%
MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA	4.448.765,95	4.448.765,95	4.448.765,95
(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA) (B x D)			
DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ANNO 2020 (E)	1.106.575,02	1.106.575,02	1.106.575,02

Rilevato che dall'esame svolto sui dati desunti dai documenti ufficiali dell'Ente, emerge una lieve differenza, rispetto a quanto riportato nella tabella A) del paragrafo 2.2.1 "Programmazione del fabbisogno di personale del triennio 2022-2024" del Documento Unico di Programmazione che non influisce sul valore soglia dell'Ente, in quanto risulta confermata la percentuale del 20,28% - mentre diminuisce lievemente la maggiore spesa potenziale teorica ridefinita nell'importo di euro 1.106.575,02 - come riportato nella tabella soprastante;

Rilevato altresì, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del decreto attuativo del 17/03/2020, il Comune di Budrio ha la possibilità di incrementare la spesa di personale relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), che risulta sulla base dei dati esaminati pari a euro 3.232.291,60 e che gli incrementi massimi previsti per il triennio 2022/2024 sono così quantificati:

INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - ART. 5, TABELLA, 2 DM	2022	2023	2024
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (F)	19,00%	21,00%	22,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	3.232.291,60	3.232.291,60	3.232.291,60
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	614.135,40	678.781,24	711.104,15

- il TURNOVER (resti assunzionali) disponibile è pari a euro 2.685,32 e risulta inferiore all'importo quantificato in applicazione dell'art. 5, comma 1, tabella 2 del DM 17/03/2020;
- secondo le disposizioni di cui all'art.7 del più volte citato DM, per gli enti virtuosi ... *"La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ..."*;
- l'Ente intende utilizzare parte della maggiore spesa determinata ai sensi dell'art. 5, comma 1, tabella 2 del DM 17/03/2020, come sopra illustrata, in luogo della disponibilità derivante dalla previgente normativa (TURNOVER);
- è attestato il rispetto dei limiti di legge di cui agli articoli 1, comma 557-quater della legge 296/2006 e 9, comma 28 del D.L.n. 78/2010;

Preso atto che sulla base delle assunzioni previste nell'anno 2022 residua la seguente disponibilità:

	2022	2023	2024
% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE - TABELLA 2 (F)	19,00%	21,00%	22,00%
SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)	3.232.291,60	3.232.291,60	3.232.291,60
INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)	614.135,40	678.781,24	711.104,15
INCREMENTO DI SPESA PROGRAMMATO ANNI PRECEDENTI	35.700,00	215.765,00	215.765,00
INCREMENTO DI SPESA PERSONALE POSSIBILE	578.435,40	463.016,24	495.339,15
INCREMENTO DI SPESA PROGRAMMATO NELL'ANNO CORRENTE	180.065,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	398.370,40	463.016,24	495.339,15

Rilevato che la spesa di personale programmata nel bilancio 2022/2024 risulta così formulata:

SPESE PERSONALE PROGRAMMATE	2022	2023	2024
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE - MACROAGGREGATO 101	3.594.455,00	3.605.255,00	3.564.855,00
ACQUISTI SERVIZI AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	70.570,00	26.000,00	26.000,00
TOTALE	3.665.025,00	3.631.255,00	3.590.855,00
LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE	2022	2023	2024
SPESA PERSONALE RENDICONTO 2020	3.342.190,93	3.342.190,93	3.342.190,93
INCREMENTO TABELLA 2 DM	614.135,40	678.781,24	711.104,15
TOTALE	3.956.326,33	4.020.972,17	4.053.295,08

Rilevato che dal piano dei fabbisogni di personale 2022/2024 emerge una maggiore spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2022 pari a euro 180.065,00 - che risulta finanziata sullo schema di bilancio di previsione 2022/2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 22/12/2021;

Preso atto che la suddetta maggiore spesa quantificata per l'anno 2022 in euro 180.065,00 è relativa alle seguenti nuove assunzioni a tempo indeterminato:

- Settore Cultura n. 2 cat. D1 e n. 1 cat. B
- Settore Servizi Economico-Finanziari e Personale n. 1 cat. C e n. 1 cat. D
- Settore Servizi alla Persona n. 1 cat. D
- Settore Polizia Locale n. 1 cat. C

Rilevato che per le annualità 2023 e 2024 il suddetto piano non prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

rammenta e raccomanda

- che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;
- di approvare il Piano della performance o documento equivalente prima dell'adozione della presente deliberazione;
- di approvare il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità previsto dall'art. 48, comma 1, D.Lgs.n.198/2006 prima dell'adozione della presente deliberazione;

- di richiedere per eventuali modifiche del presente PTFP nel corso del 2022 al soggetto gestore i dati dell'entrata da TARI al netto del relativo fondo crediti di dubbia esigibilità;

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2022/2024 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557-quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

ASSEVERA

il mantenimento dell'equilibrio pluriennale di bilancio 2022-2024 del Comune di Budrio a seguito dell'adozione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/11/2021, inserito nel Documento Unico di Programmazione, quale parte integrante dello stesso di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2099/2021;

ESPRIME

parere favorevole al Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/12/2021, inserito nel Documento Unico di Programmazione, quale parte integrante dello stesso di cui alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2099/2021.

30 dicembre 2021

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai

COMUNE DI BUDRIO
Città Metropolitana di Bologna
Collegio dei Revisori

PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024

PARERE N. 15/2021

PREMESSA

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/12/2021 avente ad oggetto l'approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024.

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 22/12/2021 avente ad oggetto l'approvazione dello schema del Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024, completo degli allegati disposti dalla legge.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 2099/2021 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-2024"*, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 1838/2021 avente ad oggetto *"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2022-2024 E DEI RELATIVI ALLEGATI"*, corredata dei pareri di regolarità tecnica e contabile.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- l'art. 151, comma 1 del D.Lgs.n.267/2000 recita testualmente *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

- a) l’art.170 del D.Lgs.n.267/2000, indica:
 - al comma 1 *“entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”*;
 - al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”*;
- b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;
- c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
- d) il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione; il principio contabile aggiornato prevede che *“tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni”*.

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 del 22 ottobre 2015 indica:

- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 - il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
 - non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo, pertanto, è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell'organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell'ente;
- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati contestualmente, o nell'ordine indicato;
- la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione commissariale;
- in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VERIFICHE E RISCONTRI

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del D.Lgs.n. 267/2000 e Allegato 4/1 del D.Lgs.n.118/2011), il Collegio dei Revisori ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2022-2024;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato presentate in Consiglio comunale in data 08/10/2017 contestualmente al DUP 2017-2019 e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

In dettaglio, è stato appurato, che la Sezione strategica (SeS) del DUP delinea correttamente il quadro di riferimento entro cui deve svolgersi l'attività dell'Ente locale, in ordine all'applicazione del **PNRR**, giacché la medesima sezione analizza:

- 1) lo scenario nazionale ed internazionale** e, i riflessi che quest'ultimo può esercitare sull'azione dell'Ente locale, volta all'applicazione degli obiettivi definiti in seno al **PNRR**, considerando, in primis, il Documento di Economia e Finanza (DEF) nonché la legge di bilancio;

2) lo scenario regionale accentuando adeguatamente gli elementi fondamentali della programmazione regionale in vista dell'imminente applicazione del **PNRR** ad opera dell'Ente locale stesso;

3) lo scenario locale, inteso come descrizione del contesto socio-economico e, di quello finanziario dell'Ente, attraverso l'adozione di una "batteria" di indicatori ad hoc tale da offrire informazioni preliminari funzionali all'applicazione delle misure definite dal **PNRR**, in coerenza con le caratteristiche del sistema territoriale di riferimento, e, al successivo monitoraggio dei risultati conseguiti;

c) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici è stato adottato nel rispetto di quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs.n.50/2016 e pubblicato nei termini e modalità previsti dall'art. 5 del Decreto n. 14/2018 ed è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'Ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2022-2024 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1 del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008 è parte integrante del Documento Unico di Programmazione.

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione è parte integrante del Documento Unico di Programmazione. Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

Le previsioni di spesa del personale nel triennio 2022-2024, sono state formulate nel rispetto dei vincoli disposti per le assunzioni dall'art. 33, comma 2 del D.L.34/2019 e dal relativo decreto attuativo del 17/03/2020, dei limiti di spesa di cui al comma 557-quater, art. 1, L.n.296/2006 e all'art. 9, comma 28, D.L.78/2010 e del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 135 del 22/12/2021 ed inserito nel DUP, quale parte integrante dello stesso, sul quale il Collegio ha espresso parere - n. 14/2021 - con verbale n. 21 in data odierna.

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel Documento Unico di Programmazione, senza necessità di ulteriori deliberazioni e l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere come di seguito esposto.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di Bilancio di Previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 138 del 22/12/2021, sul quale verrà reso da questo Collegio parere in data odierna con successivo verbale.

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2022-2024 in corso di approvazione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, nonché con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

30 dicembre 2021

Firma digitale

Il Collegio

Dott.ssa Grazia Zeppa

Dott. Giovanni Battista Furno

Dott. Cristian Poldi Allai